



Sent. n. 1968
Dep. 12 DIC. 2013
Aut. 13/10/2013
Cron. 7096
Reg. 5249

Tribunale di Reggio Emilia

Prima Sezione Civile

VERBALE DI UDIENZA DEL 12.12.2013

Nella causa n. [redacted] R.G. promossa da

[redacted]
[redacted]

[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, attrice opponente con l'Avv. [redacted]

[redacted]

contro

[redacted] convenuto opposto, con l'Avv.

[redacted]

Il giorno 12 Dicembre 2013 ore 13:55 avanti al G.O.T. Dott.ssa Graziella Tugnetti è comparso l'Avv. [redacted]

[redacted] per parte attrice opponente, e l'Avv.

[redacted] per la convenuta opposta.

Il Giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni, e l'Avv. [redacted] per l'attrice opponente precisa come da note conclusive del 30.10.2013, e l'Avv. [redacted] per la convenuta opposta precisa come da note conclusive del 08.11.2013.

A questo punto il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa; i procuratori illustrano la propria posizione confutando la tesi avversaria; esaurita la

4

G

discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per emettere la sentenza.

IL GOT

Dott.ssa Graziella Tugnetti

Alle ore 14:20 uscito dalla Camera di Consiglio, avanti agli avv. ti all'avv. [redacted] e [redacted] quali procuratori delle parti, dà lettura della seguente Sentenza che, redatta su un foglio separato, costituisce parte integrante del presente verbale.

IL GOT

Dott.ssa Graziella Tugnetti



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nella persona del GOT Dott.ssa Graziella Tugnetti all'udienza del 12 dicembre 2013, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 08.06.2012, la società [redacted]

[redacted] in liquidazione, in persona dei suoi liquidatori [redacted] e [redacted] conveniva in giudizio il Sig. [redacted] per ivi sentir dichiarare *“la nullità del decreto ingiuntivo n. 1317 del 03.04.2012 per difetto di giurisdizione del giudice adito ex art. 37 c.p.c., dovendo la controversia essere devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale, in forza di apposita clausola arbitrale inserita all'interno dello statuto, con vittoria di spese diritti ed onorari”*.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.11.2012 si costituiva in giudizio il Sig. [redacted] rassegnando le seguenti conclusioni: *“respingere l'azione e le domande avversarie siccome inammissibili, improponibili, infondate, non provate o come meglio e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; accertare e dichiarare comunque e per i motivi tutti di cui in premesse che la soc. [redacted]*

[redacted] in liquidazione in persona dei legali rappresentanti - liquidatori pro tempore è tenuta a corrispondere al Sig. [redacted] l'importo di €. 30.343,78”.

All'udienza del 22.11.2012 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 13.06.2013.

In tale data il giudice concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 12 dicembre 2013 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Più precisamente, l'eccezione di incompetenza proposta in via pregiudiziale da parte attrice opponente, ed inerente la clausola n. 39 dello statuto sociale con cui venivano devolute espressamente, alla cognizione di arbitri rituali, tutte le controversie sorte fra i soci o tra questi e la società, ed aventi ad oggetto diritti disponibili, non è applicabile al caso *de quo*.

Infatti, nel caso di specie, non può considerarsi irrilevante la circostanza per cui, in data 30.12.2008 veniva disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del [redacted] - soc. cooperativa agricola a.r.l. per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Com'è noto, lo scioglimento e la messa in liquidazione comportano la "sospensione" dell'attività propria della società e conseguentemente si svolgono unicamente attività finalizzate a trasformare in denaro gli elementi patrimoniali attivi e si utilizza il ricavato della liquidazione per pagare le passività, ripartendo poi il rimanente ai soci, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi degli artt. 2489 e ss. c.c. Alla luce di quanto sin qui esposto, l'eccezione di incompetenza proposta da parte attrice opponente (e basata sulla asserita applicabilità della clausola arbitrale alle controversie insorgenti fra i soci o fra questi e la società) deve ritenersi infondata per l'intervenuta liquidazione della società, anteriormente al recesso del socio (avvenuta in data 15.12.2010), e conseguentemente la mancanza della qualifica di socio prima dell'avvio del procedimento monitorio.

Deve quindi concludersi che, essendo la società [redacted] - Soc. Cooperativa agricola a.r.l. in liquidazione già dal lontano 2008, non sia possibile applicare al caso *de quo* la clausola n. 39 dello statuto societario, e pertanto deve ritenersi valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 1317/2012 del 03.04.2012 - R.G. n. 2283/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti della società [redacted] - Soc. Cooperativa agricola a.r.l. in liquidazione.

Conseguentemente, la proposta opposizione deve quindi essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. [redacted] così provvede:

- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1317/2012 del 03.04.2012 - R.G. n. 2283/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia e proposta dalla società [redacted] - Soc. Cooperativa Agricola a.r.l. in liquidazione, in persona dei suoi liquidatori [redacted] e [redacted]
- condanna la società [redacted] - Soc. Cooperativa agricola a.r.l. in liquidazione in persona dei suoi liquidatori [redacted] e [redacted] con sede in [redacted] - [redacted]

[REDACTED] al pagamento delle spese processuali sostenute da [REDACTED] e che quantifica in Euro 4.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA.

Reggio Emilia li, 12 Dicembre 2013

IL GOT

Dott.ssa Graziella Tugnetti

| |
|------------------------------|
| TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA |
| 12. DIC. 2013 |
| DEPOSITATO IL CANCELLIERE |

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

Camera Civile Reggio Emilia